

Allegato D
al n. 88067 di repertorio
e al n. 33131 di raccolta

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Centro Internazionale per la Civiltà dell'Acqua Ente del Terzo Settore"

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: "Centro Internazionale per la Civiltà dell'Acqua Ente del Terzo Settore" ovvero, pù brevemente "Centro Internazionale per la Civiltà dell'Acqua ETS".

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Scorzè (VE), nei locali approvati dal Consiglio di gestione.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio di gestione e non costituisce variazione statutaria.

2.3 L'Associazione può avere sedi decentrate. Le sedi decentrate vengono istituite dal Consiglio di Gestione e sono operative in relazione alle diverse forme che assume la "questione acqua" nelle varie realtà locali.

2.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale stabilite di seguito, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

3.2 L'Associazione svolge attività che consiste in:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.3 L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice.

3.4 Il Centro è attivo per promuovere socialmente nuovi comportamenti, attitudini e logiche pianificatorie per un uso più lungimirante del bene acqua e per una sua più attenta preservazione. L'Associazione, inoltre, è attiva nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale decentrata, con il Programma Idrologico Intergovernativo dell'UNESCO (UNESCO-IHP) e con il Global Network of Water Museums (WAMU-NET). Il Centro opera come soggetto di intervento, anche tramite i propri associati e i collaboratori, volontari e non, in relazione alle complesse problematiche globali connesse alla gestione di acqua e suolo, con particolare riferimento a desertificazione, scarsità d'acqua, eventi alluvionali e cambiamenti climatici, nonché nell'ottica di recupero di manufatti, tecniche e saperi "tradizionali", legati a specifiche culture dell'acqua. In coerenza con le funzioni che l'ordinamento riconosce agli Enti associati in materia di tutela e valorizzazione delle acque, ha come fine la diffusione delle conoscenze e la trasformazione dei comportamenti umani verso il patrimonio di natura e di memoria costituito da tutte le acque, con particolare attenzione a quella parte di esse che si presenta nelle diverse forme, naturali e artificiali, sia di acqua dolce interna (in tutti gli ambienti antropizzati che vanno dalla montagna, alle paludi e alle lagune) sia di acque costiere e marittime.

Il Centro promuove autonomamente ogni attività che sia utile a raccogliere e conservare, esporre e divulgare documenti e testimonianze sulla storia del rapporto tra l'uomo e l'acqua con riferimento sia al microcosmo veneto sia al patrimonio di identità e tradizioni su scala mediterranea e globale, nonché a favorire la formazione di una nuova coscienza critica civile sulle questioni antropologiche e geopolitiche poste dal futuro di questo rapporto.

In tale contesto, riconosce come proprie finalità:

- a) la valorizzazione dell'acqua come "bene" essenziale per le comunità che vivono e lavorano nel territorio; in quest'ambito, trovano spazio e logica le già previste attività di rac-

colta, conservazione, elaborazione e pubblicazione di documenti e notizie sul bene "acqua", ivi compresa l'attività editoriale e audiovisiva volta al perseguimento di questi obiettivi e alla diffusione di una "Nuova Cultura dell'Acqua";

b) la funzione educativa del Centro, che si qualifica specificatamente come "educazione a un uso più corretto e più lungimirante dell'acqua" e, quindi, come tutela delle acque rispetto a comportamenti direttamente o indirettamente inquinanti, nonché in relazione a quei patrimoni di conoscenze e comportamenti finalizzati a una gestione più accorta e sostenibile di questo bene. Tali attività potranno esplicitarsi anche sotto forma di seminari, convegni e corsi di formazione rivolti agli operatori del settore, agli amministratori degli enti pubblici, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai cittadini in generale. Il Centro si ispira inoltre ai principi culturali contenuti nella Carta Etica della Civiltà dell'Acqua (Monastier 1996 e Venezia 2011).

3.5 L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione in particolare potrà:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio di gestione può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote associative;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

4.4 Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dall'importo di € 15.000 da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.5 Il Consiglio di Gestione stabilisce la quota annuale di versamento per chi intende aderire all'associazione.

4.6 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.7 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione tra-

smisibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Soci, soci fondatori e soci sostenitori

5.1 Il numero degli associati è illimitato. I soci possono essere sia persone fisiche che enti.

5.2 I Soci fondatori sono gli Enti pubblici e privati firmatari dell'Atto Costitutivo del 1998.

5.3 Sono soci sostenitori coloro che versano una quota di importo maggiore rispetto a quella ordinaria così come annualmente proposto dal Consiglio di Gestione e approvato dall'Assemblea dei soci.

5.4 La qualità di socio dell'associazione si perde per morte, recesso od esclusione. La quota associativa è non trasmissibile e non rivalutabile.

5.5 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite. Ogni associato in regola con il versamento della quota ha diritto di elettorato attivo e passivo.

5.6 Il Consiglio di gestione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte. In caso di mancato accoglimento il Consiglio di gestione provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota eventualmente pagata, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice.

5.7 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa. La volontà di recedere dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata A/R. Il recesso avrà effetto tra le parti trascorsi sei mesi dal giorno in cui il Centro riceverà la comunicazione con cui la facoltà di recesso è stata esercitata. Il Socio che recede sarà in ogni caso tenuto a versare la quota associativa per l'anno nel quale il recesso avrà effetto tra le parti.

5.8 In presenza di gravi motivi, l'assemblea può deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, l'esclusione di un Socio per comportamenti e/o atti confliggenti con le finalità dell'Associazione. Il Socio recedente, escluso o decaduto è comunque tenuto all'adempimento delle obbligazioni già assunte in forza della partecipazione all'Associazione. Il Socio recedente, escluso o decaduto non avrà diritto alla restituzione dei contributi versati, né potrà vantare alcun altro diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia

stata deliberata.

Art. 6. Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente del Consiglio di Gestione;
- il Vice Presidente del Consiglio di gestione, se eletto;
- il Consigliere Delegato o Direttore, se eletto;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
- il Comitato scientifico;

6.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio di Gestione, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio di Gestione in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio, ordinario, sostenitore o fondatore ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina ed alla revoca dei membri del Consiglio di Gestione determinandone la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio

di Gestione o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio di Gestione, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso. La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio di Gestione, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto.

7.6 Il Consiglio di Gestione indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. È consentito l'intervento all'assemblea con modalità 'a distanza' mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dall'articolo del presente Statuto riguardante il bilancio, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) la nomina e la revoca dei componenti degli Organi Sociali.

L'assemblea può nominare il Presidente del Consiglio di Gestione;

b) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o dell'Organo di Revisione;

c) l'approvazione del bilancio;

d) la delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) la delibera sull'esclusione degli associati, fermo restando quanto sopra previsto all'art. 5;

f) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o

scissione;

i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.10 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole di almeno metà degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.11 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea. In mancanza del Presidente del Consiglio di Gestione, l'Assemblea elegge un presidente della riunione.

7.13 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente, dal segretario o Consigliere Delegato se eletto ed è approvato dall'Assemblea.

Art.8. Consiglio di Gestione

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio di Gestione composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri compreso il Presidente e compresi il Vice-presidente e il Consigliere delegato, o Direttore, se nominati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2. Il Consiglio di Gestione nomina il Presidente del Consiglio di Gestione se non è già stato nominato dall'Assemblea.

8.3 Il Consiglio di gestione dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti ed ogni componente ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti ha prevalenza il voto del Presidente.

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.5 Spetta al Consiglio di gestione:

- provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;
- redigere i progetti di bilanci preventivi e consuntivi;
- adottare eventuali regolamenti interni;
- deliberare su ogni argomento che attiene alla funzione di gestore dell'associazione.

8.6 Il Consiglio di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le modalità di convocazione sono tali da garantire la conoscenza diretta e personale di ciascun consigliere; lo svolgimento delle sedute sono disciplinate con decisione del Consiglio stesso. Il Consiglio di gestione è convocato quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

Art.9. Presidente

9.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di Gestione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di gestione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di gestione per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Gestione e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.10. Vice-presidente e Consigliere delegato (o Direttore)

10.1 Il Consiglio di Gestione può nominare un Vice-presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10.2 È facoltà del Consiglio di Gestione delegare la conduzione delle attività del Centro a un Consigliere delegato o Direttore. Il Consigliere delegato è nominato dal Consiglio di Gestione tra i propri componenti e può essere rimosso dal suo incarico per giusta causa. Per il lavoro svolto dal Consigliere delegato sono previsti eventuali compensi e rimborsi spesa fissati dal Consiglio di Gestione in ragione delle prestazioni effettuate. Il Consigliere Delegato è responsabile dell'amministrazione ordinaria e del buon andamento delle attività del Centro. A tal fine, il Consigliere Delegato collabora attivamente con il Presidente e il Consiglio di Gestione per il perseguimento delle finalità istituzionali; assiste gli Organi societari nelle sedute consiliari; implementa e

coordina le attività definite dagli organi preposti assicurando la realizzazione di obiettivi e risultati; cura i rapporti con la Banca tesoriera e i contatti verso terzi; propone le assunzioni e gli incarichi professionali; autorizza la liquidazione delle spese nell'ambito di progetti e incarichi definiti dal Consiglio di Gestione; può assumere autonomamente impegni di spesa, nell'ambito di progetti e incarichi già definiti dal Consiglio di Gestione.

In quanto responsabile della conduzione scientifica delle attività del Centro, e in linea con quanto proposto dal Comitato scientifico, il Consigliere delegato:

- crea sinergie con istituzioni e coinvolge personalità a livello locale, nazionale e internazionale;
- promuove a tutti i livelli attività, pubblicazioni e messaggi del Centro attraverso contatti con enti, associazioni e gruppi, anche partecipando a conferenze, dibattiti e seminari;
- elabora e sviluppa iniziative in linea con gli obiettivi statutari del Centro.

Art.11. Libri dell'associazione

11.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di gestione, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'Associazione.

11.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio di gestione o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Art. 12. Organo di controllo e Organo di revisione.

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e

31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di gestione.

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio di Gestione e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13. Bilancio consuntivo e preventivo

13.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio di Gestione, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio di Gestione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

13.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

13.6 Il Consiglio di gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Art.14. Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 15. Comitato Scientifico

15.1 Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di dodici membri. I membri del Comitato Scientifico sono designati dal Consiglio di Gestione al di fuori dei propri componenti, tra docenti, conoscitori, esperti e specialisti di varie discipline, italiani e stranieri. Il Comitato Scientifico resta in carica 3 anni. Per garantire continuità nella programmazione pluriennale del Centro, i componenti del Comitato Scientifico sono rieleggibili per più mandati.

15.2 Il Comitato Scientifico è convocato dal Consiglio di Gestione. È ammessa la partecipazione dei componenti con l'ausilio di mezzi elettronici, videoconferenze, etc. Il Comitato Scientifico nomina tra i propri componenti un Coordinatore. Questi, quando necessario, si consulta con il Presidente, e/o con il Vice Presidente e/o il Consigliere Delegato per valutare opportunità di collaborazioni e/o relazioni culturali da instaurare in maniera tempestiva. Per il lavoro svolto dal Coordinatore e dai componenti del Comitato scientifico sono previsti, in relazione alle prestazioni effettuate, eventuali compensi e rimborsi spesa fissati dal Consiglio di Gestione.

15.3 Il Comitato definisce e propone, anche in contatto con organismi internazionali, i programmi di attività del Centro accompagnati da un'apposita e motivata relazione in cui vengono indicate le previsioni relative alle personalità e alle istituzioni da coinvolgere nelle iniziative, nonché gli investimenti necessari per la loro realizzazione. Tali programmi sono esecutivi dopo l'approvazione del Consiglio di Gestione, che ne assume i conseguenti oneri.

Art. 16. Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17 Foro Competente

17.1 Tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro dove l'associazione ha la propria sede.

17.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 18 Regolamenti

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio di gestione e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 19 Volontariato e lavoro nell'Associazione

19.1 L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

19.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

19.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 20 Responsabilità violazioni amministrative

20.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore o Consigliere delegato se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

20.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

20.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate

dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

20.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 21 Legge applicabile

21.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

Art. 22 Norma transitoria

22.1 Gli adeguamenti e le modifiche dello statuto deliberati dall'assemblea il giorno 31 ottobre 2023 verbale rep. 88067 notaio Bandieramonte di Mestre avranno efficacia solo al momento dell'iscrizione al RUNTS. Pertanto, sino all'iscrizione l'Ente, ancora naturalmente iscritto al registro delle Onlus, continuerà a beneficiare dei diritti derivanti da tale iscrizione (in particolare quelli fiscali).

L'utilizzo dell'acronimo ETS, che andrà a sostituire l'acronimo ONLUS, è subordinato all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Pertanto l'efficacia delle modifiche deliberate dall'assemblea il 31 ottobre 2023 si avrà solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts, quindi naturalmente finchè l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e rispettare i divieti ed adempiere agli obblighi previsti per le ONLUS.

FIRMATO: CAZZARO Francesco

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)